



## CITTÀ DI FASANO

Copia di Ordinanza Sindacale n.: **000016** del **11/03/2021**

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

### IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità l'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibere del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si è stabilito (art. 35) che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- con decreto legge n. 19/2020, art. 3, comma 2, si è stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con misure statali, né eccedendo i limiti connessi alle attività di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- con ordinanza del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021 (pubblicata in G.U.R.I. n. 34 del 10.02.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per la Regione Puglia;
- con DPCM del 02.03.2021 sono state stabilite misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 74 del 10 marzo 2021 sono state stabilite misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Richiamati i seguenti provvedimenti sindacali di necessità e di urgenza adottati, giusta valutazione dell'andamento del contagio resa evidente dai dati trasmessi dalla prefettura di Brindisi:

n. 12/2021 in materia di divieto di stazionamento;

n. 13/2021 relativa ai cosiddetti distributori automatici h 24 di alimenti e bevande;

n. 19/2021 in materia di istituzioni scolastiche e servizi educativi pubblici e privati, efficace fino al 14 marzo p.v.;

Considerato che l'ordinanza regionale di cui ai capoversi che precedono - richiamando il Report n. 42 del Ministero della Salute (relativo alla settimana 22-28.02.2021 aggiornato al 03.03.2021) in cui si legge testualmente: "Si osserva una ulteriore accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale... si conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio..." ed evidenziando che in Puglia la curva epidemica è in forte ascesa, in evidente evoluzione negativa, aggravatasi rispetto agli ultimi dati presi a riferimento dal Ministero della Salute al momento della collocazione della Regione in zona gialla - prescrive misure atte a evitare il rischio di assembramento per l'intero territorio regionale, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande e allo svolgimento delle attività didattiche per il territorio delle province di Bari e Taranto;

Dato atto che in data 10 marzo 2021, a mezzo pec, sono pervenuti da parte della Prefettura di Brindisi i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid – 19 da cui non si evidenzia una riduzione sostanziale del numero dei soggetti positivi, ovverosia una considerevole diminuzione del contagio;

Considerati, pertanto, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Sentiti il Comandante del Corpo di polizia locale, nonché i dirigenti scolastici

Ritenuto, pertanto, adottare le misure valutate necessarie e urgenti atte a ridurre:

le relazioni in presenza fra le persone;

il rischio di assembramento, anche in occasione della consumazione di bevande, soprattutto alcoliche e superalcoliche, con il dispositivo di protezione abbassato;

il rischio di propagazione del virus COVID-19, anche nelle sue varianti,

nei seguenti ambiti:

#### **MISURE ANTIASSEMBRAMENTO**

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 6 aprile 2021

- fermo restando l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all'aperto presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere del territorio comunale, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali;
- sono chiusi al pubblico, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i seguenti spazi pubblici:
- Via Francesco Di Bari - Fasano;
- Via Giuseppe Carrone (villetta nei pressi della rotatoria di via S. Margherita) – Fasano;
- Via Donna Maria Chieco Bianchi – Fasano;
- Prolungamento di Via Cenci– Fasano;
- Via Madonna della Stella– - Fasano;
- Via C. Alberto- Fasano- Fasano;
- L.go San Giovanni Battista- Fasano;
- L.go Seggio- Fasano;
- Via Riccardi- Fasano;
- Via Guarini- Fasano;
- Via Madonna delle Grazie - Fasano;
- Via Guida – Fasano;
- Via Dragone - Fasano;
- Via del forno – Fasano;
- Via S. Teresa- Fasano;
- Via Parlatorio- Fasano;

- Via Monopoli – Fasano;
- Prolungamento Via della Vittoria;
- Via Collodi - Fasano;
- Via Paisiello - Fasano;
- Portici delle Teresiane– Fasano;
- Via C. Beccaria – Pezze di Greco;
- Area di pertinenza antistante il Monumento ai Caduti ubicato nella zona residenziale di Via Dr. Vittorio Carparelli - Montalbano;
- Area pubblica a verde annessa alla zona residenziale di Via Dr. Vittorio Carparelli - Montalbano;

è fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

#### **MISURE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE**

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 6 aprile 2021

- È previsto il divieto di consumazione su suolo pubblico di bevande alcoliche e super alcoliche dalle ore 05.00 alle ore 22.00, fatta eccezione per il servizio di somministrazione al tavolo per gli esercizi pubblici consentito fino alle ore 18.00;
- è confermato il contenuto della precedente ordinanza n. 13/2021, con la quale si è stabilito che l'attività dei distributori automatici di alimenti e di bevande, cosiddetti H 24, liberamente accessibili e senza alcuna forma di controllo ivi incluso quello effettuato con videocamere di sorveglianza, e che non prevedono la presenza di un gestore o di personale delegato al controllo, è consentita dalle ore 5:00 e fino alle ore 18:00;

#### **ATTIVITA' DIDATTICHE**

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 6 aprile 2021, è prorogata la precedente ordinanza n. 19/2021, con la quale si è disposto in ordine:

- alla sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale;
- alla sospensione dell'attività didattica delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie del territorio comunale;
- alla sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole primarie del territorio comunale;
- alla sospensione dell'attività dei servizi educativi di gestione pubblica (asilo nido comunale) e privata presenti sul territorio;

In virtù dei poteri conferiti dal Decreto legge n.19/2020, convertito in legge, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, nonché sulla scorta delle disposizioni di cui al DPCM del 02.03.2021 e dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 74/2021;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. lgs. N. 267/2000, artt. 50 e 54;

#### **ORDINA**

Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di adottare le misure valutate necessarie e urgenti atte a ridurre le relazioni in presenza fra le persone, il rischio di assembramento e di propagazione del virus COVID-19, anche nelle sue varianti, nei seguenti ambiti:

#### **MISURE ANTIASSEMBRAMENTO**

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 6 aprile 2021

- fermo restando l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all'aperto presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere del territorio comunale, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali;
- sono chiusi al pubblico, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i seguenti spazi pubblici:
- Via Francesco Di Bari - Fasano;
- Via Giuseppe Carrone (villetta nei pressi della rotatoria di via S. Margherita) – Fasano
- Via Donna Maria Chieco Bianchi – Fasano;
- Prolungamento di Via Cenci– Fasano;
- Via Madonna della Stella– Fasano;
- Via C. Alberto- Fasano- Fasano;
- L.go San Giovanni Battista- Fasano;
- L.go Seggio- Fasano;
- Via Riccardi- Fasano;
- Via Guarini- Fasano;
- Via Madonna delle Grazie - Fasano;
- Via Guida – Fasano;
- Via Dragone - Fasano;
- Via del forno – Fasano;
- Via S. Teresa- Fasano;
- Via Parlatorio- Fasano;
- Via Monopoli – Fasano;
- Prolungamento Via della Vittoria;
- Via Collodi - Fasano;
- Via Paisiello - Fasano;
- Portici delle Teresiane– Fasano;
- Via C. Beccaria – Pezze di Greco;
- Area di pertinenza antistante il Monumento ai Caduti ubicato nella zona residenziale di Via Dr. Vittorio Carparelli - Montalbano;
- Area pubblica a verde annessa alla zona residenziale di Via Dr. Vittorio Carparelli - Montalbano;

è fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

#### **MISURE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE**

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 6 aprile 2021

- È previsto il divieto di consumazione su suolo pubblico di bevande alcoliche e super alcoliche dalle ore 05.00 alle ore 22.00, fatta eccezione per il servizio di somministrazione al tavolo per gli esercizi pubblici consentito fino alle ore 18.00;
- è confermato il contenuto della precedente ordinanza n. 13/2021, con la quale si è stabilito che l'attività dei distributori automatici di alimenti e di bevande, cosiddetti H 24, liberamente accessibili e senza alcuna forma di controllo ivi incluso quello effettuato con videocamere di sorveglianza, e che non prevedono la presenza di un gestore o di personale delegato al controllo, è consentita dalle ore 5:00 e fino alle ore 18:00;

#### **ATTIVITA' DIDATTICHE**

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 6 aprile 2021, è prorogata la precedente ordinanza n. 19/2021, con la quale si è disposto in ordine:

- alla sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale;
- alla sospensione dell'attività didattica delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie del territorio comunale;
- alla sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole primarie del territorio comunale;
- alla sospensione dell'attività dei servizi educativi di gestione pubblica (asilo nido comunale) e privata presenti sul territorio.

***Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni previste dal DPCM del 2 marzo 2021 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 74/2021.***

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e all'art. 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Fasano.

Viene trasmessa al Prefetto di Brindisi, al Questore di Brindisi, al Dipartimento di Prevenzione della ASL , al personale dipendente, al Comando di Polizia locale, alle Forze dell'ordine, ai dirigenti scolastici.

Il Sindaco  
f.to FRANCESCO ZACCARIA  
(Firmato digitalmente)



## CITTÀ DI FASANO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 11/03/2021 fino al 27/03/2021.

Fasano, 11/03/2021

Il Responsabile della pubblicazione  
Aurora Nardelli